



Città di Trevi

Provincia di Perugia

**Mercato agricolo per la vendita diretta
secondo il disposto del D. M. 20 novembre 2007**

DISCIPLINARE

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 04/06/2008)

Premessa

Il presente disciplinare definisce le modalità di partecipazione e di vendita nonché lo svolgimento del Mercato Agricolo di Vendita Diretta, nel seguito indicato per brevità con la sigla "M.A.V.E." o "Mercato", istituito in Trevi secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, del Decreto 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante: *"Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli."*

La finalità del Mercato è quella di valorizzare i prodotti agricoli tipici del territorio di Trevi, della valle Umbra e della Regione Umbria e di agevolare l'incontro fra il produttore ed il consumatore finale.

In considerazione del carattere sperimentale dell'iniziativa, l'Amministrazione comunale di Trevi si riserva di procedere a verifiche sull'andamento del Mercato, che potranno anche produrre modifiche nell'assegnazione degli spazi, nell'organizzazione degli orari, nei criteri di gestione del mercato. Inoltre, stante il carattere sperimentale, la disponibilità del posteggio su area pubblica non sarà oneroso per gli operatori assegnatari fino a nuova disposizione da emanare entro il 2009. Per tutto il periodo della sperimentazione l'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base della data di presentazione della domanda fino ad esaurire le aree disponibili.

Questa premessa è parte integrante del disciplinare.

Articolo 1. Organizzazione e gestione

1. Il Mercato è aperto a tutte le aziende agricole con sede nel territorio della regione Umbria, nei limiti della disponibilità degli spazi. Possono essere ospitate anche aziende ed operatori dell'artigianato agroalimentare, purché aderenti alle finalità definite nel presente disciplinare. Almeno dieci posteggi sono riservati ai produttori ed artigiani agroalimentari aventi sede nel territorio del Comune di Trevi. Nell'ambito del Mercato è ammessa la presenza di attività di servizio per gli utenti del Mercato stesso secondo il disposto dell'art. 4, comma 4 del D.M. 20-11-2007.



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. n. IT-000904

Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
C.F. e P.IVA 00429570542
Tel 0742.3321 – Fax 0742.332237
info@comune.trevi.pg.it
www.comune.trevi.pg.it



2. Il Mercato si svolge in Piazza Mazzini del capoluogo nella quarta domenica di ogni mese, con orario dalle ore 7,00 alle ore 19,00, salvo il periodo di collocazione delle merci e sgombrò del posteggio come stabilito al successivo art. 3, comma 2.

3. Nell'ambito del Mercato, nelle normali condizioni di esercizio, è consentita la esclusiva vendita di prodotti confezionati all'origine o in loco dal produttore, venduti al pezzo o al collo, interi o frazionati. La unità di vendita predeterminata dal produttore deve contenere le indicazioni di peso, di prezzo e di quant'altro previsto in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in relazione alla tipologia.

4. Eventuali variazioni rispetto alle soprascritte modalità di vendita saranno concordate con le autorità sanitarie competenti, in relazione allo svolgimento di particolari eventi di promozione o di altra tipologia.

5. I posteggi disponibili sono ricavati nell'area di Piazza Mazzini, compreso il loggiato del municipio, senza servizi o strutture precostituite. Non sono riconosciute particolari ripartizioni in funzione del tipo di prodotto esposto. I prodotti esposti dovranno essere confezionati in modo da assicurare e mantenere le condizioni igienico sanitarie in rapporto al luogo ed al tempo dell'esposizione sotto la responsabilità del soggetto che li mette in vendita.

6. Per l'assegnazione dei posteggi alle singole aziende richiedenti, il Comune si avvale dei propri uffici. I produttori e le aziende interessate possono essere sentite nella fase organizzativa del MAVE, anche sugli aspetti sanitari e logistici, ovvero in particolari occasioni in modo che il Mercato possa aderire il più possibile alle esigenze dei produttori.

7. L'attività svolta dal produttore nel posteggio a lui assegnato deve considerarsi vera e propria attività di vendita diretta al consumatore finale che avviene con personale e sotto la responsabilità dello stesso produttore.

Articolo 2. Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Le aziende interessate alla partecipazione dovranno presentare la domanda in carta libera al Comune che provvederà alla loro valutazione ed alla armonizzazione delle presenze espositive, sulla base dei seguenti criteri:

- la diversificazione dei prodotti;
- la territorialità delle aziende e delle produzioni;
- la tipicità e la tradizionalità;
- la sostenibilità sociale e ambientale del processo produttivo.

2. I criteri elencati al comma 1 perseguono lo scopo di mettere a disposizione dei consumatori un paniere alimentare diversificato, con una equilibrata presenza degli alimenti base appresso elencati, assicurando nel contempo buona qualità di prodotto e di servizio ad un prezzo equo per la produzione e per il consumo: olio, vino, pane e prodotti da forno, ortaggi, frutta, salumi, latte, formaggi, miele, carne.

3. Nel Mercato alcuni posteggi possono essere riservati ai piccoli produttori ed alle produzioni marginali, in forma singola o associata, in maniera da garantire l'accesso al mercato e facilitare la presenza anche alle microimprese e di particolari prodotti.
4. Gli operatori dell'artigianato agroalimentare assegnatari di posteggi devono garantire il rispetto dei requisiti di territorialità, tipicità e utilizzo delle materie prime locali nel confezionamento dei prodotti alimentari di base menzionati al comma 2.

Articolo 3. Diritti e doveri delle aziende

1. Le aziende assegnatarie dei posteggi del MAVE ovvero che partecipano al Mercato in particolari occasioni, si impegnano:
 - ad osservare il presente disciplinare;
 - ad assicurare la presenza delle produzioni al Mercato con continuità e puntualità;
 - a conferire al Mercato esclusivamente i prodotti indicati nella domanda di partecipazione; eventuali integrazioni dovranno essere comunicate al Comune, con riserva di accettazione;
 - a rispettare le modalità di funzionamento del Mercato in ogni suo aspetto.
2. I prodotti da porre in vendita al Mercato possono essere collocati sul posteggio a partire dalla seconda ora antecedente l'apertura e durante il funzionamento del Mercato medesimo. In ogni caso dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto dall'azienda al proprio punto vendita costituito dal posteggio assegnato; devono, inoltre, essere dotati di adeguata etichettatura relativa al prezzo, alle caratteristiche del prodotto ed alla sua provenienza oltre ad ogni altra indicazione espressamente prevista da norme vigenti. Il posteggio deve essere interamente sgombrato e pienamente restituito alla sua funzione di suolo pubblico entro un'ora dalla chiusura del mercato.
- 3) Per tutta la durata del mercato il posteggio deve essere mantenuto in ordine, sia per quanto riguarda l'esposizione delle merci in vendita sia per i contenitori o le attrezzature destinate al trasporto o alla conservazione; chi lo occupa ha l'obbligo di non disperdere rifiuti o materiali di scarto e di utilizzare appositi contenitori idonei a consentire la raccolta differenziata anche delle parti organiche o umide. Al termine dell'attività di vendita, all'atto di lasciare il posteggio, deve conferire i materiali di rifiuto al servizio raccolta ovvero deve asportarli per il successivo smaltimento o conferimento presso la propria azienda: eventuali materiali di rifiuto lasciati nell'area usata per la vendita o negli spazi circostanti saranno considerati rifiuti abbandonati.
- 4) L'esposizione dei prodotti posti in vendita deve essere attuata in modo da rispettare le norme igieniche e ponendo particolare attenzione per la loro valorizzazione e per favorire la corretta informazione del consumatore. Le aziende rimangono responsabili del buon mantenimento igienico-sanitario e della buona presentazione dei prodotti medesimi, così come del loro ritiro in caso di merce invenduta e in caso di merce avariata.
- 5) L'indicazione del prezzo di vendita deve avvenire in Euro e in lire, in modo leggibile e comprensibile, nell'impegno della trasparenza, dell'informazione al consumatore e del contenimento del caro vita alimentare.

6) Le offerte vantaggiose per il consumatore e le promozioni saranno coordinate dall'ufficio comunale sentiti gli operatori del Mercato, i quali si impegnano ad individuare proposte particolari di presentazione e confezionamento dei prodotti secondo le seguenti tipologie:

- confezione familiare;
- confezione assortita;
- consumo giornaliero;
- acquisto settimanale.

Gli operatori del Mercato si impegnano altresì a collaborare alle iniziative che l'Amministrazione Comunale potrà promuovere per promuovere l'approvvigionamento di mense pubbliche, delle attività della ristorazione locale, anche in esercizi ricettivi, di gruppi d'acquisto, di utilizzatori in grande, di comunità e convivenze, di mense aziendali.

7) Gli operatori del Mercato devono comunicare tempestivamente al competente ufficio comunale, anche con mezzi di rapida comunicazione, eventuali periodi di assenza, eventuali diminuzioni di quantità merci o di mancanza di produzioni, così da permettere la presenza delle merci mancanti mediante l'ammissione temporanea di altri operatori. Salvo motivi indipendenti dalla volontà dell'operatore, la comunicazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima dello svolgimento del Mercato.

Articolo 4. Qualità e prezzo

1. Nel Mercato sono poste in essere modalità di controllo e di autocontrollo per garantire il rispetto dei requisiti di qualità e provenienza dei prodotti ed il rispetto delle normative igienico-sanitarie.

2. Nel Mercato sono attivate strategie opportune e concordate nonché forme di consultazione e di partecipazione tra operatori e Comune volte a garantire e perseguire nel tempo le finalità pubbliche che sono alla base dell' istituzione del Mercato:

- a) contenimento del caro prezzi dei prodotti agricoli alimentari;
- b) facilitare l'accesso dei consumatori ai prodotti agroalimentari del territorio;
- c) controllo della qualità, della tracciabilità e della trasparenza dei prezzi.

Articolo 5. Sanzioni

1. Salve le sanzioni previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza del presente disciplinare comporta per il trasgressore l'applicazione di una sanzione compresa fra un minimo di € 25 ed un massimo di € 500, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, da applicare secondo la procedura prevista dalla legge n. 689 del 1981.

2. L'occupazione di un'area pubblica senza la specifica autorizzazione comunale comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 1 e, come sanzione accessoria, il divieto di ulteriore partecipazione al Mercato.

3. In caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi nell'ambito di due anni solari, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione e dell'assegnazione del posteggio.